

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 15-4040

D.G.R. n. 36-2237 del 22 giugno 2011 e s.m.i., Programma 2011 - 2015 per le Attività Produttive (L.R. 34/2004) Asse 1 Competitività delle imprese, Misura 1.4 Cluster, reti e aggregazioni di imprese.

A relazione dell'Assessore Giordano:

Premesso che:

con deliberazione n. 36-2237 del 22/6/2011 e s.m.i., favorevole parere della competente Commissione consiliare, la Giunta Regionale ha approvato il “Programma 2011/2015 per le Attività Produttive” in attuazione della L.R. 22/11/2004 n. 34;

tale Programma è articolato in “Assi” (che costituiscono gli obiettivi strategici di riferimento del Programma) e “Misure” (che costituiscono gli interventi per conseguire gli obiettivi enunciati nel Programma);

nell’ambito del Programma, l’Asse di maggiore rilievo e peso finanziario è costituito dall’Asse 1 denominato *Competitività delle imprese* che ha come obiettivo il finanziamento di interventi a sostegno della ricerca e dell’innovazione;

in particolare la Misura 1.4 *Cluster, reti e aggregazioni di imprese* si propone di stimolare l’aggregazione tra imprese che intendano cooperare per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o di nuovi processi produttivi, in grado di operare una riconfigurazione innovativa della filiera produttiva e/o distributiva;

il capitolo 6.1 *Modalità di governo del Programma, di definizione e di gestione delle misure* prevede che “...la Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente, definisce con propria deliberazione i contenuti essenziali di ciascuna misura prevista dal Programma e presenta alla commissione consiliare competente, al termine del periodo di programmazione, una relazione sullo stato di attuazione del Programma ...” demandando la successiva definizione dei contenuti puntuali delle misure alla Direzione regionale competente;

dato atto che con la citata misura si intende sostenere i processi di aggregazione e integrazione tra imprese anche attraverso la forma del contratto di rete per potenziare la forza contrattuale delle imprese e accrescerne la competitività sui mercati nazionali e internazionale;

si rende pertanto opportuno e necessario definire i contenuti essenziali della citata misura 1.4 *Cluster, reti e aggregazioni di imprese*, demandando alla Direzione regionale competente gli adempimenti necessari e conseguenti all’attuazione del presente provvedimento;

con legge regionale del 26/7/2007, n. 17 l’Amministrazione regionale ha proceduto alla riorganizzazione societaria dell’istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26/01/1976, n. 8) che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente regionale. Detta società opera secondo lo schema dell’ “in house providing” ed esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;

in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della citata L.R. 17/2007 prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di

concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati, stipulando con essa apposite convenzioni nell'ambito della Convenzione quadro vigente in attuazione della D.G.R. 2-13588 del 22/3/2010;

ritenuto pertanto che Finpiemonte S.p.A. sia in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza, nonché di idonee strutture organizzative, per essere individuata quale gestore della misura di cui sopra;

gli incentivi previsti dal presente provvedimento sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2008 GUUE L. 379 del 28.12.2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007;

all'attuazione del presente provvedimento si fa fronte con le risorse impegnate, ma non completamente utilizzate, con la determinazione n. 406 del 23/11/2010 a favore di Finpiemonte Spa per l'attuazione della misura II.3 - linea b "Contratto di Più sviluppo" di cui alla D.G.R. n. 33-869 del 25/10/2010 (Piano straordinario per l'occupazione approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010, Asse II Competitività; L.R. 34/2004, Programma 2006-2010 per le Attività produttive, asse 5, misura ST 2), in considerazione del medesimo obiettivo che sottende entrambe le misure, volte al rafforzamento delle PMI nel territorio piemontese;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni contenenti la dirigenza ed il personale",

la Giunta regionale,

ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare la misura *Cluster, reti e aggregazioni di imprese* Allegato 1) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, in attuazione della D.G.R. n. 36-2237 del 22 giugno 2011, Programma 2011-2015 per le Attività Produttive (L.R. 34/2004) Asse 1 Competitività delle imprese, Misura 1.4;

di dare atto che gli incentivi di cui alla misura in oggetto sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2008 GUUE L. 379 del 28.12.2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007, per cui non sussiste l'obbligo di notifica alla UE;

di affidare la gestione finanziaria ivi compreso il coordinamento del Gruppo Tecnico di Valutazione della predetta misura a Finpiemonte S.p.A., istituita con L.R. 17/2007, stipulando con essa apposita convenzione nell'ambito della Convenzione quadro vigente in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22/3/2010;

di fare fronte alla spesa per l'attuazione del presente provvedimento per l'importo di € 2.100.000,00 con le risorse impegnate, ma non completamente utilizzate, con la determinazione n. 406 del 23/11/2010 a favore di Finpiemonte Spa per l'attuazione della misura II.3 - linea b "Contratto di Più sviluppo" di cui alla D.G.R. n. 33-869 del 25/10/2010 (Piano straordinario per l'occupazione approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010, Asse II Competitività; L.R. 34/2004, Programma

2006-2010 per le Attività produttive, asse 5, misura ST 2), in considerazione del medesimo obiettivo che sottende entrambe le misure, volte al rafforzamento delle PMI nel territorio piemontese;

di individuare ad integrazione della D.G.R. Attività Produttive n. 38-452 del 2.08.2010 in 90 giorni i termini di conclusione del procedimento dal termine ultimo per la presentazione delle domande ai sensi della Legge n. 241/90 s.m.i.;

di individuare il Direttore della Direzione Attività produttive quale responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 s.m.i.;

di demandare alla Direzione regionale Attività produttive gli adempimenti necessari e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Cluster, reti e aggregazioni di imprese

(D.G.R. n. 36-2237 del 22 giugno 2011 *Programma 2011-2015 per le Attività Produttive (L.R. 34/2004)*)

Asse 1 Competitività delle imprese, Misura 1.4)

1. Finalità dell'intervento

1.1 L'intervento è finalizzato a sostenere i processi di aggregazione e integrazione tra imprese, anche attraverso la forma del contratto di rete, per favorire la qualificazione e lo sviluppo del sistema, per potenziare la forza contrattuale delle imprese e accrescerne la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

2. Soggetti beneficiari

2.1 Micro piccole e medie imprese (MPMI) come definite dall'allegato 1 del Reg. CE n. 800/2008, con le limitazioni specificate nel bando di cui al successivo punto 8, con sede operativa nella Regione Piemonte, appartenenti ai settori Industria, Artigianato, Commercio, Servizi alla produzione aggregate nelle varie forme previste.

2.2 Quale che sia la modalità di aggregazione scelta il raggruppamento partecipante al progetto deve essere costituito da un minimo numero di 3 (tre) MPMI in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità. Sono consentiti ingressi e recessi di imprese, posteriori alla concessione delle agevolazioni, ferma restando l'entità dell'agevolazione accordata e a fronte del completamento del progetto.

2.3 Possono partecipare all'aggregazione anche soggetti che non rispettano le condizioni di cui al comma 2.1 (a titolo esemplificativo: grandi imprese, imprese con sede al di fuori del territorio della Regione Piemonte, centri di ricerca o altro). Detti soggetti non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributi, pertanto le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo, ma saranno comunque considerate parte del piano di investimento proposto e tenute in considerazione in sede di valutazione del progetto, pur non essendo conteggiate nelle spese ammissibili.

3. Attività agevolabili

3.1 Programmi imprenditoriali di costituzione, sviluppo e promozione di aggregazione attraverso contratti di rete ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i..

3.2 Programmi imprenditoriali di costituzione, sviluppo e promozione di aggregazioni quali ATI, Consorzi, Società consortili, ecc..

3.3 I programmi di cui ai precedenti punti devono essere finalizzati a incrementare l'efficienza dei processi produttivi e/o distributivi, nonché la capacità innovativa delle imprese; a titolo esemplificativo:

- favorire l'integrazione e lo scambio di know how, per incrementare la capacità innovativa delle imprese;
- incrementare la capacità di penetrazione commerciale, anche mediante lo sviluppo di prodotti/servizi/progetti di investimento.

4. Tipologia di investimenti e spese ammissibili

4.1 Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda:

- a) per investimenti materiali, purché finalizzati al programma e commisurate alla durata dello stesso: impianti, macchinari, attrezzature;
- b) per investimenti immateriali: trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate, reti di vendita in Italia e all'estero, progetti per marketing mix, internazionalizzazione delle imprese, collaborazioni con centri di ricerca pubblici e privati, ricerca e sviluppo;
- c) per servizi di consulenti esterni, ivi compresi le associazioni di categoria e loro enti strumentali, mirati alla promozione, costituzione e sviluppo dell'aggregazione;
- d) per i contratti di rete, per la prestazione del c.d. "manager di rete" (temporary manager o manager condiviso dalla rete di imprese) dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività del programma di rete;
- e) per copertura dei costi notarili, con un massimale di 5.000,00 Euro;
- f) per il personale dei soggetti aggregati per lo svolgimento dell'attività di costituzione, sviluppo e promozione dell'aggregazione.

4.2 Le spese di cui alle precedenti lettere c) ed f), cumulate, non possono superare il 30% delle spese ammissibili totali.

5. Natura e intensità dell'agevolazione regionale

5.1 Contributo a fondo perduto nel limite del 20% delle spese ritenute ammissibili relativamente alle voci elencate al punto 4; per la sola voce di cui alla lettera e) tale intensità è elevata al 50%. L'importo del contributo non potrà comunque superare i 200.000,00 Euro per ciascun progetto.

5.2 Durante l'istruttoria il gruppo tecnico di valutazione, di cui al successivo punto 9, può effettuare verifiche sulla sostenibilità economico finanziaria del progetto.

6. De minimis e cumulabilità

6.1 Gli incentivi previsti dal presente provvedimento sono concessi, nei limiti della disponibilità massima, ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2008 GUUE L. 379 del 28.12.2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

6.2 Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

7. Modalità di attuazione

7.1 Misura a bando predisposto dalla Direzione regionale Attività produttive.

7.2 Il bando definisce i contenuti puntuali della misura, contiene le modalità e i termini di presentazione della domanda e della rendicontazione e la specificazione dei criteri di valutazione di cui al successivo punto 9.

7.3 I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in novanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande.

8. Gestore

8.1 Finpiemonte S.p.A.

9. Valutazione

9.1 Le domande sono esaminate da un Gruppo tecnico di valutazione costituito presso Finpiemonte Spa con determinazione della Direzione Attività produttive con rappresentanti di Finpiemonte e della Direzione Attività produttive, eventualmente integrato da un esperto del settore.

9.2 La valutazione è effettuata in base ai criteri di ammissibilità formale e, sotto il profilo qualitativo, in base a criteri di efficienza, efficacia ed esecutività specificati nel bando di cui al punto 7, con l'attribuzione del relativo punteggio e la formazione della graduatoria.

9.3 I contributi sono concessi alle imprese in graduatoria fino a concorrenza delle risorse disponibili, in caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione.

10. Comunicazione

10.1 L'Assessorato Attività Produttive definirà un piano di comunicazione finalizzato a diffondere ai potenziali beneficiari le linee della presente misura.

11. Dotazione finanziaria

11.1 La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente misura è pari a Euro 2.100.000,00.